

Gazzetta ufficiale

L 286

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

62° anno

7 novembre 2019

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1856 Della Commissione del 31 ottobre 2019 relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Izsáki Arany Sárfehér» (DOP)]** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2019/1857 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento (UE) 2019/1858 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾** 7
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859 della Commissione del 6 novembre 2019 che stabilisce regole ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla raccolta di taluni dati ⁽¹⁾** 10
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1860 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio** 13

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2019/1861 della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 al fine di chiarire se l'ambito di applicazione di tale decisione di esecuzione comprende i sistemi di illuminazione esterna a LED installati su determinati veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna di categoria M1 (NOVC-HEV) ⁽¹⁾** 15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Decisione (UE) 2019/1862 della Commissione del 6 novembre 2019 che stabilisce norme interne riguardanti la comunicazione di informazioni agli interessati e le limitazioni di alcuni loro diritti nell'ambito del trattamento dei dati personali da parte della Commissione nel regime dell'Unione mirante a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata** 17

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda il ritiro dei riferimenti alle norme armonizzate per le macchine dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾** 25

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1856 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2019

relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Izsáki Arany Sárfehér» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Izsáki Arany Sárfehér», trasmessa dall'Ungheria a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽²⁾.
- (3) Alla Commissione non è pervenuta nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relative alla denominazione «Izsáki Arany Sárfehér» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU C 251 del 26.7.2019, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019

Per la Commissione
A nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (UE) 2019/1857 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 2019****che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il biossido di titanio è attualmente autorizzato come filtro UV nei prodotti cosmetici, anche in forma di nanomateriale. Il Titanium dioxide (nano) figura alla voce 27 *bis* nell'elenco dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. È consentita una concentrazione massima del 25 % nei preparati pronti per l'uso, eccettuate le applicazioni che possono comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione e ferme restando le caratteristiche indicate nella voce.
- (2) Le caratteristiche figuranti alla voce 27 *bis* dell'allegato VI riguardano le proprietà fisico-chimiche consentite del Titanium dioxide (nano) e le sostanze con le quali può essere rivestito.
- (3) Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso, in un parere del 7 marzo 2017, rettificato il 22 giugno 2018 ⁽²⁾, che l'impiego delle tre forme di Titanium dioxide (nano) oggetto di valutazione, rivestito con silice e cetil fosfato (rispettivamente fino al 16 % e al 6 %), con ossido di alluminio e biossido di manganese (rispettivamente fino al 7 % e allo 0,7 %) o con ossido di alluminio e trietossicaprililsilano (rispettivamente fino al 3 % e al 9 %), può essere considerato sicuro nei prodotti cosmetici destinati ad essere applicati su pelle sana, intatta o scottata dai raggi solari. Il CSSC ha aggiunto che tale conclusione non riguarda tuttavia le applicazioni che potrebbero comportare un'esposizione dei polmoni dei consumatori alle nanoparticelle di biossido di titanio per inalazione (come polveri o prodotti spray).
- (4) Il CSSC ha inoltre concluso che gli ingredienti utilizzati in alcuni tipi di prodotti (ad esempio nei rossetti) possono essere accidentalmente ingeriti. I potenziali effetti nocivi del biossido di manganese dovrebbero pertanto essere presi in considerazione nel caso in cui i nanomateriali rivestiti con biossido di manganese siano utilizzati per applicazioni che potrebbero comportare l'ingestione orale.
- (5) Alla luce del parere del CSSC e al fine di tenere conto del progresso tecnico e scientifico, le tre combinazioni di rivestimenti nei rispettivi limiti di concentrazione secondo le valutazioni del CSSC dovrebbero essere consentite per l'uso con Titanium dioxide (nano) come filtro UV, ferme restando le altre condizioni indicate alla voce 27 *bis* dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (6) Esiste tuttavia un rischio potenziale per la salute umana derivante dall'ingestione di biossido di manganese. La combinazione di rivestimenti di ossido di alluminio e biossido di manganese non dovrebbe pertanto essere consentita nei prodotti per le labbra, poiché tali prodotti vengono in certa misura ingeriti. In condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili i consumatori possono inoltre applicare sulle labbra alcuni prodotti per il viso, come le creme solari destinate all'applicazione sul viso. L'applicazione sulle labbra di prodotti per il viso porta in certa misura all'ingestione del prodotto. I prodotti contenenti la combinazione di rivestimenti di ossido di alluminio e biossido di manganese dovrebbero pertanto recare un'avvertenza sull'uso di tali prodotti sulle labbra.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 59.⁽²⁾ SCCS/1580/16, versione definitiva del 7 marzo 2017, rettifica del 22 giugno 2018.

- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

La voce 27 bis dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è sostituita dalla seguente:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN/XAN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«27 bis	Biossido di titanio (*)	Titanium dioxide (nano)	13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2	236-675-5/215-280-1/215-282-2		25 % (**)	<p>Da non utilizzare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.</p> <p>Sono consentiti solo i nanomateriali con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — purezza \geq 99 %, — forma rutilica, o rutilo contenente fino al 5 % di anatasio, con struttura cristallina e aspetto fisico a cluster di forma sferica, aghiforme o lan-ceolata, — dimensione media delle particelle basata sulla distribuzione dimensionale numerica \geq 30 nm, — rapporto dimensionale da 1 a 4,5 e superficie specifica per unità di volume \leq 460 m²/cm³, — rivestito con silice, silice idratata, ossido di alluminio, idrossido di alluminio, stearato di alluminio, acido stearico, trimetossicaprililsilano, glicerina, dimeticone, dimeticone idrogenato, simeticone, 	Per i prodotti per il viso contenenti Titanium dioxide (nano), rivestito con una combinazione di ossido di alluminio e biossido di manganese: da non utilizzare sulle labbra.

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN/XAN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
							<p>o rivestito con una delle seguenti combinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ilice a una concentrazione massima del 16 % e cetil fosfato a una concentrazione massima del 6 %, — ossido di alluminio a una concentrazione massima del 7 % e biossido di manganese a una concentrazione massima dello 0,7 % (da non utilizzare nei prodotti per le labbra), — ossido di alluminio a una concentrazione massima del 3 % e trietossicaprililsilano a una concentrazione massima del 9 %, — attività fotocatalitica \leq 10 % rispetto al riferimento corrispondente non rivestito o non drogato, — le nanoparticelle sono fotostabili nella formulazione finale. 	

(*) Come colorante, cfr. allegato IV, n. 143.

(**) In caso di uso combinato di biossido di titanio e di biossido di titanio (nano), la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.»

REGOLAMENTO (UE) 2019/1858 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2019
che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza 4-(3-etossi-4-idrossifenil)butan-2-one (numero CAS 569646-79-3), denominata Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) nella nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici, funge da conservante e da condizionante cutaneo. Attualmente non figura nell'elenco del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (2) Nel parere del 7 aprile 2017 ⁽²⁾ il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che, in uno scenario di esposizione aggregata, l'HEPB può essere considerato sicuro se utilizzato come conservante a una concentrazione massima dello 0,7 % nei prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare. Il CSSC ha inoltre concluso che sarebbero stati necessari ulteriori dati per escludere l'irritazione oculare.
- (3) In seguito alle preoccupazioni espresse da vari Stati membri in merito all'HEPB quale potenziale irritante per gli occhi e in base ai dati scientifici supplementari trasmessi dal richiedente, nel parere del 5 marzo 2019 ⁽³⁾ il CSSC ha concluso che, in uno scenario di esposizione aggregata, l'impiego dell'HEPB come conservante a una concentrazione massima dello 0,7 % nei prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare è sicuro per quanto riguarda l'irritazione oculare.
- (4) Alla luce dei pareri summenzionati e al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico, l'HEPB dovrebbe essere autorizzato per l'impiego come conservante nei prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare a una concentrazione massima dello 0,7 % nei preparati pronti per l'uso.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ G.U. L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

⁽²⁾ CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), *Opinion on Ethylzingerone - 'Hydroxyethoxyphenyl Butanone' (HEPB) - Cosmetics Europe No P98, SCCS/1582/16*, 7 aprile 2017.

⁽³⁾ CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), *Opinion on Ethylzingerone - 'Hydroxyethoxyphenyl Butanone' (HEPB) - Cosmetics Europe No P98 - Submission II eye irritation*, versione preliminare del 21 dicembre 2018, versione definitiva del 5 marzo 2019, SCCS/1604/18.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunta la voce seguente:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«60	4-(3-etossi-4-idrossifenil)butan-2-one	Hydroxyethoxyphenyl Butanone	569646-79-3	933-435-8		0,7 %»		

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1859 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 2019****che stabilisce regole ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla raccolta di taluni dati****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) al fine di stabilire una metodologia per valutare l'applicazione delle condizioni alle quali si determinano le emissioni di CO₂ di riferimento («metodologia»), è opportuno che la Commissione abbia accesso a taluni dati messi a disposizione dei costruttori allorquando usufruiscono dello strumento di simulazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2400 ⁽²⁾, in particolare il file «sum exec».
- (2) Tale file consentirebbe alla Commissione di valutare gli impatti quantitativi sulle emissioni di CO₂ del veicolo che derivano dall'applicazione della metodologia. I file «sum exec» rivestono particolare importanza in quanto sono necessari per determinare, in base agli adeguamenti dei dati relativi ai componenti di un veicolo che alimentano lo strumento di simulazione, gli adeguamenti delle emissioni di CO₂ regolamentari. I file in questione sono pertanto necessari da una parte per valutare l'eventuale necessità di correzioni e d'altra parte, se del caso, per applicare le correzioni alle emissioni di CO₂ del veicolo, in base ai dati adeguati alimentati nello strumento di simulazione.
- (3) È pertanto opportuno che i costruttori monitorino e comunichino alla Commissione i file di dati «sum exec» per i veicoli sottoposti a simulazione durante i periodi di comunicazione 2019 e 2020. Poiché la comunicazione di tali informazioni impone un maggior sforzo ai costruttori relativamente ai veicoli costruiti prima del 1° ottobre 2019, la data di comunicazione di tali informazioni dovrebbe essere fissata alla data successiva per la comunicazione, ossia il 30 settembre 2021.
- (4) È importante garantire che i dati oggetto di monitoraggio e comunicazione siano solidi e affidabili. La Commissione dovrebbe pertanto disporre dei mezzi per verificare e, se necessario, adottare misure atte a garantire che i dati definitivi siano corretti.
- (5) La Commissione dovrebbe avvalersi del Business Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente, al fine di agevolare la raccolta dei dati da parte dei costruttori, che dovrebbero trasmetterli congiuntamente ai dati comunicati a norma del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (6) Al fine di assicurare la solidità e la rappresentatività delle emissioni di CO₂ di riferimento quale base per determinare gli obiettivi delle emissioni di CO₂ per il parco veicoli dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore nel più breve tempo possibile successivamente alla pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1).

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Monitoraggio e comunicazione da parte dei costruttori

1. Per i nuovi veicoli pesanti con una data di simulazione antecedente il 1° luglio 2021, i costruttori monitorano e comunicano alla Commissione, a norma del presente regolamento, il file CSV (comma separated values), recante lo stesso nome del file di lavoro, con estensione.vsum, che comprende i risultati aggregati per profilo di emissione e di condizione di carico simulati, generati dallo strumento di simulazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2400 nella versione interfaccia grafica utente (GUI) (file «sum exec»).
2. I costruttori monitorano il file «sum exec» per ciascun veicolo pesante nuovo
 - a) con data di simulazione compresa tra il 1° ottobre 2019 e il 30 giugno 2020 e comunicano tali dati entro il 30 settembre 2020;
 - b) con data di simulazione compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 30 settembre 2019 e comunicano tali dati entro il 30 settembre 2021;
 - c) con data di simulazione compresa tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021 e comunicano tali dati entro il 30 settembre 2021.
3. I file «sum exec» sono trasmessi dal punto di contatto del costruttore mediante trasferimento elettronico di dati al Business Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente («Agenzia»). Il punto di contatto notifica alla Commissione e all'Agenzia la data in cui i dati sono trasmessi con e-mail agli indirizzi di cui al presente paragrafo oltre.
4. Il punto di contatto responsabile del caricamento dei dati per ciascun costruttore è da questi nominato, a norma del regolamento (UE) 2018/956, salvo diversa indicazione del costruttore alla Commissione entro il 1° settembre 2020.
5. Le notifiche vanno inviate ai seguenti indirizzi: «EC-CO₂-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu» nonché «HDV-monitoring@eea.europa.eu».

Articolo 2

Verifica

1. I costruttori sono responsabili dell'esattezza e della qualità dei dati da loro comunicati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2. Essi informano tempestivamente la Commissione di ogni errore rilevato nei dati comunicati.
2. La Commissione può verificare la qualità dei dati comunicati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2.
3. Quando viene informata di errori nei dati o rileva discrepanze all'interno dei dati a seguito di verifiche proprie, la Commissione adotta, se del caso, le misure necessarie per rettificare tali dati previa consultazione del costruttore.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1860 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 agosto 2018 Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. ha contattato la Commissione chiedendo la modifica del proprio nome.
- (2) Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd ha indicato di aver modificato il suo nome in Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd.
- (3) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome non pregiudica in alcun modo i risultati del regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (4) Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. ha inoltre comunicato alla Commissione di non essere più collegata a Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd.
- (5) Durante l'inchiesta iniziale la Commissione ha constatato un margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, pari al 136,3 % per Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co ⁽³⁾. Sono state istituite misure antidumping pari a 490,7 EUR/tonnellata per Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, al codice TARIC A888.
- (6) Dopo aver esaminato gli elementi di prova forniti, la Commissione ha riconosciuto che esistevano effettivamente elementi di prova sufficienti per non ritenere più Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e Hubei Xinshiji Foods Co. collegate ai fini della normativa antidumping dell'UE.
- (7) Al fine di garantire l'effettiva riscossione dei dazi antidumping in vigore, la Commissione ha ritenuto che fosse necessario modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione al fine di tenere conto del margine di dumping individuale dei due produttori. Dopo la divulgazione delle informazioni alle parti interessate, non è pervenuta alcuna osservazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 35, considerando 23 e GU L 178 del 5.7.2008, pag. 19, considerando 49.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione è sostituito dal seguente:

«2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società di seguito elencate è la seguente:

Società	EUR/tonnellata di peso netto del prodotto	Codice addizionale TARIC
Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang	531,2	A886
Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang	361,4	A887
Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang	499,9	C528
Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province	489,7	A888
Produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non inclusi nel campione, figuranti nell'allegato	499,6	A889
Tutte le altre società	531,2	A999»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1861 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2019

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 al fine di chiarire se l'ambito di applicazione di tale decisione di esecuzione comprende i sistemi di illuminazione esterna a LED installati su determinati veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna di categoria M1 (NOVC-HEV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 aprile 2016, con decisione (UE) 2016/587 della Commissione ⁽²⁾, la Commissione ha approvato una metodologia di prova per determinare i risparmi di CO₂ ottenuti con i sistemi di illuminazione esterna a LED installati su veicoli di categoria M1.
- (2) Il 17 dicembre 2018 i costruttori Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Ford-Werke GmbH, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Volkswagen AG, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, Automobiles SA, Opel Automobile GmbH – PSA e Renault SA (i "richiedenti") hanno inoltrato una domanda per sapere se l'ambito di applicazione di tale decisione di esecuzione comprende i sistemi di illuminazione esterna a LED installati su veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna di categoria M1 (NOVC-HEV) che rispettano le disposizioni del regolamento n. 101, allegato 8, paragrafo 5.3.2, punto 3), della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (regolamento UNECE n. 101) ⁽³⁾.
- (3) La Commissione ha valutato la domanda conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 ⁽⁴⁾ della Commissione e alle linee guida tecniche per la preparazione delle domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009. Ha rilevato che, sulla base dei dati di misurazione forniti dai richiedenti, il metodo di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/587 dovrebbe essere considerato adeguato per determinare il risparmio di CO₂ derivante dai sistemi di illuminazione a LED installati su veicoli appartenenti a questo gruppo specifico di veicoli NOVC-HEV.
- (4) È pertanto opportuno precisare che, per le nuove domande di certificazione dei risparmi di CO₂ presentate dopo l'entrata in vigore della presente decisione, l'ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/587 include i veicoli muniti di motori a combustione interna M1 e i veicoli NOVC-HEV che rispettano le disposizioni del regolamento n. 101, allegato 8, paragrafo 5.3.2, punto 3), della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (regolamento UNECE n. 101).
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/587,

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all'approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 17).

⁽³⁾ Regolamento n. 101 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica (GU L 138 del 26.5.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

All'articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/587, il comma introduttivo è sostituito dal seguente:

"1. Il costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO₂ derivanti da uno o più sistemi di illuminazione esterna a LED destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria M1 con motore a combustione interna o nei veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna di categoria M1 (NOVC-HEV) che rispettano le disposizioni del regolamento n. 101, allegato 8, paragrafo 5.3.2, punto 3), della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, a condizione che i veicoli siano muniti di una delle seguenti luci a LED o di una loro combinazione:"

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica alle richieste di certificazione presentate a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 successivamente all'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019

Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione

DECISIONE (UE) 2019/1862 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2019

che stabilisce norme interne riguardanti la comunicazione di informazioni agli interessati e le limitazioni di alcuni loro diritti nell'ambito del trattamento dei dati personali da parte della Commissione nel regime dell'Unione mirante a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto degli impegni internazionali assunti dall'Unione per garantire una gestione sostenibile delle risorse biologiche marine ⁽¹⁾, il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ⁽²⁾ ha istituito un regime mirante a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito, «pesca INN»). Il regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008. Il regime mirante a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN è un elemento importante della politica comune della pesca dell'Unione ⁽⁴⁾ e, in quanto tale, rappresenta un obiettivo importante di interesse pubblico generale dell'Unione e degli Stati membri dell'UE.
- (2) Ai sensi degli articoli da 25 a 28 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione effettua analisi volte ad identificare i pescherecci dediti alla pesca INN e, ai sensi degli articoli da 31 a 33 del medesimo regolamento, mette in atto le procedure necessarie per individuare i paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN. Ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e degli articoli 49 e 50 del regolamento (CE) n. 1010/2009, la Commissione e gli Stati membri comunicano e si scambiano informazioni per facilitare l'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 da parte degli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1010/2009, essi possono scambiare informazioni riguardanti la pesca INN con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Le analisi e le procedure della Commissione, nonché lo scambio di informazioni con gli Stati membri e con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, possono incentrarsi sui pescherecci, compresi gli armatori e, se del caso, gli operatori (persone giuridiche o fisiche), nonché sui paesi terzi.
- (3) Durante le analisi e le procedure e ai fini dell'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e degli articoli 49, 50 e 51 del regolamento (CE) n. 1010/2009 in relazione ad una presunta pesca INN, è inevitabile trattare dati personali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. È necessario che la Commissione tratti tali dati per poter svolgere i compiti ad essa incombenti in quanto autorità pubblica a norma dei regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009. Le analisi e le procedure svolte per quanto concerne la pesca INN costituiscono funzioni di controllo, ispezione o regolamentazione connesse all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725.

⁽¹⁾ L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 («UNCLOS»), ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori («accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici»), del 4 agosto 1995, e ha aderito all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite («accordo di conformità FAO»), del 24 novembre 1993. È inoltre parte dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, approvato nel corso della 36ª sessione della conferenza FAO (Roma, 18-23 novembre 2009), ai sensi dell'articolo XIV, paragrafo 1, dello Statuto FAO, mediante la risoluzione n. 12/2009 del 22 novembre 2009.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5).

⁽⁴⁾ Cfr., in particolare, gli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- (4) Per poter effettuare le proprie analisi e mettere in atto le procedure necessarie, fornire assistenza e informazioni agli Stati membri e scambiare informazioni con i paesi terzi o le organizzazioni in materia di pesca INN, la Commissione elabora informazioni acquisite o ricevute da persone giuridiche, persone fisiche, autorità degli Stati membri (ad esempio, le autorità nazionali competenti notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'articolo 17, paragrafo 8, dell'articolo 21, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008), autorità dei paesi terzi, in particolare degli Stati di bandiera, e organismi e organizzazioni internazionali, in particolare organizzazioni e accordi regionali di gestione della pesca. È inoltre possibile che la Commissione, nel corso di tali analisi e procedure, si trovi a trattare informazioni debitamente documentate, acquisite o ricevute da fonti accessibili al pubblico, da fonti anonime (ad esempio, informatori) o da fonti identificate (cittadini, organizzazioni non governative, imprese del settore della pesca ecc.), la cui identità deve essere protetta.
- (5) La Commissione trasmette le informazioni e le sue analisi alle autorità competenti degli Stati membri e ad altre autorità e organismi nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale con le autorità e le organizzazioni degli Stati membri o dei paesi terzi, in particolare le organizzazioni o gli accordi regionali di gestione della pesca, come previsto dai regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009, o laddove necessario e opportuno ai fini delle analisi e delle procedure. Essa chiede agli Stati di bandiera o agli Stati membri di bandiera di attivarsi e di trasmettere informazioni su presunte attività di pesca INN agli armatori e, se del caso, agli operatori di una data nave, per salvaguardare i loro diritti di difesa e garantire un'applicazione efficiente ed efficace delle norme dell'UE miranti a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.
- (6) Le attività di trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 svolte nel corso di analisi e procedure relative alla pesca INN hanno luogo prima che la Commissione abbia identificato formalmente la nave che sta presumibilmente praticando attività di pesca INN, abbia dato inizio all'iter di iscrizione di tale nave nell'elenco UE delle navi INN e abbia individuato formalmente i paesi terzi che considera come paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN. Tali attività proseguono per l'intera durata delle analisi, delle procedure e dei dialoghi con le autorità dei paesi terzi e continuano anche dopo che le analisi e le procedure si sono concluse (ad esempio, per valutare la necessità di avviarne di nuove così da tener conto di ulteriori informazioni che la Commissione sta ricevendo). Per quanto riguarda i dati personali scambiati con gli Stati membri, i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, le attività di trattamento dei dati personali si svolgono dal momento in cui la Commissione riceve i dati, fino a tutta la fase di analisi da parte degli Stati membri, dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali e si protraggono anche oltre. I dati sono conservati per tutto il tempo necessario a completare le analisi e le procedure negli Stati membri, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. In casi eccezionali possono essere conservati per più tempo, se ciò è necessario a garantire l'adempimento degli obblighi dell'Unione.
- (7) Tra le categorie dei dati personali trattati dalla Commissione figurano i dati identificativi e di contatto, quelli riguardanti l'attività professionale e relativi o ricollegabili all'oggetto delle analisi o delle procedure, in particolare i dati relativi ai pescherecci, alla loro posizione geografica e alle loro attività di pesca, i dati relativi agli armatori, ai comandanti e agli equipaggi, i dati relativi alle persone addette alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e quelli riguardanti gli informatori.
- (8) I dati personali sono conservati in un ambiente elettronico o in un luogo sicuro al fine di impedire l'accesso o il trasferimento illecito di dati a persone che non hanno necessità di sapere. Sono conservati presso i servizi della Commissione competenti per gli affari marittimi e la pesca che sono incaricati delle analisi e delle procedure, dell'assistenza e della trasmissione delle informazioni agli Stati membri, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, per tutto il tempo necessario a svolgere le analisi e le procedure e affinché gli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possano effettuare essi stessi le analisi necessarie a trattare i casi di presunta pesca INN e verificare il seguito dato, nonché per tutto il periodo di conservazione amministrativa previsto dopo la chiusura definitiva del fascicolo ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ La conservazione dei fascicoli presso la Commissione è disciplinata dall'elenco comune di conservazione, un documento normativo (la cui versione più recente è il SEC(2010)900) sotto forma di elenco in cui sono fissati i periodi di conservazione per i diversi tipi di documenti della Commissione.

- (9) Nell'esercizio delle sue funzioni la Commissione è tenuta a rispettare i diritti delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale riconosciuti dall'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e come attuati dal regolamento (UE) 2018/1725. Al tempo stesso, per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN la Commissione ha obblighi specifici che le derivano dal regolamento (CE) n. 1005/2008, il quale le impone di svolgere analisi e procedure, ma sempre nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e segreto d'ufficio ⁽⁷⁾, nonché dei diritti di difesa delle persone fisiche o giuridiche soggette a tali analisi e procedure ⁽⁸⁾.
- (10) In alcune circostanze è necessario conciliare i diritti degli interessati previsti dal regolamento (UE) 2018/1725 con l'esigenza di svolgere analisi e procedure in materia di pesca INN, nonché con il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli altri interessati. In tal senso, l'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 dà alla Commissione la possibilità di limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35, nonché dell'articolo 4 del medesimo regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19 e 20 dello stesso.
- (11) La politica comune della pesca dell'Unione prevede che la Commissione applichi in modo efficace ed efficiente le norme dell'Unione volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. A tal fine, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725, è necessario adottare norme interne in base alle quali la Commissione possa limitare i diritti degli interessati in conformità all'articolo 25 di detto regolamento.
- (12) È opportuno che tali norme interne riguardino tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate dalla Commissione nell'esercizio dei suoi poteri e dei suoi obblighi a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del regolamento (CE) n. 1010/2009. È opportuno che esse si applichino alle operazioni di trattamento dei dati effettuate per l'intera durata delle analisi e delle procedure previste per la pesca INN, dal momento in cui la Commissione riceve i dati personali che potrebbero servire ad identificare i pescherecci che praticano la pesca INN o i paesi terzi non cooperanti, fino a tutta la fase di svolgimento delle analisi e delle procedure e dei dialoghi con le autorità dei paesi terzi, nonché nelle fasi successive, vale a dire quando le navi o i paesi terzi sono stati formalmente identificati ai sensi degli articoli 27 o 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008, se ciò è necessario per verificare il seguito dato o per garantire l'adempimento degli obblighi dell'Unione.
- (13) È opportuno che tali norme interne cessino di applicarsi alle operazioni di trattamento dei dati personali che sono state comunicate agli interessati conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, lettera d), o all'articolo 26, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 27, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008. Per quanto riguarda le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel quadro dell'assistenza fornita agli Stati membri e dello scambio di informazioni con paesi terzi e organizzazioni, è opportuno che tali norme si applichino dal momento in cui la Commissione riceve i dati personali che essa trasmette in un secondo tempo agli Stati membri, ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali, fino all'intera durata delle analisi e dei procedimenti avviati dagli Stati membri, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali per trattare i casi di presunta pesca INN, nonché successivamente, se ciò è necessario per verificare il seguito dato e per garantire l'adempimento degli obblighi dell'Unione.
- (14) Per conformarsi agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, è opportuno che, in modo trasparente e coerente, la Commissione informi tutti gli interessati riguardo allo svolgimento di attività che comportano il trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti, mediante la pubblicazione di informative sulla protezione dei dati sul suo sito Internet. Se del caso, sarebbe opportuno che essa predisponesse garanzie supplementari per far sì che gli interessati fossero informati singolarmente secondo modalità adeguate.
- (15) Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, sulla base dell'articolo 25 del medesimo regolamento, ha la possibilità di limitare la comunicazione di informazioni agli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e l'esercizio degli altri loro diritti, al fine di tutelare i poteri di cui essa dispone per svolgere le analisi e le procedure previste dal regolamento (CE) n. 1005/2008. A tale riguardo, la Commissione può dover limitare l'esercizio di tali diritti e obblighi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e g), del regolamento (UE) 2018/1725 qualora sia messa a rischio la finalità delle sue funzioni di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connesse all'efficace attuazione della politica comune della pesca dell'Unione.

⁽⁷⁾ Cfr., in particolare, l'articolo 339 del TFUE.

⁽⁸⁾ L'attuazione dei diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 e il rispetto degli obblighi dei titolari del trattamento a norma del medesimo regolamento non incidono sul trattamento, da parte della Commissione, dei diritti di difesa delle persone oggetto dei procedimenti. Poiché gli elementi di prova ottenuti nel corso delle analisi e delle procedure sono ricevuti o raccolti in base alle norme procedurali applicabili in materia, la loro integrità e autenticità non possono essere compromesse da un'eventuale modifica dei documenti.

- (16) Nell'intento di tutelare l'efficacia della cooperazione, la Commissione può inoltre dover limitare l'esercizio dei diritti degli interessati al fine di proteggere le operazioni di trattamento dei dati effettuate da altri organi, organismi e istituzioni dell'Unione o dalle autorità degli Stati membri. La Commissione può far ricorso a tale possibilità nel caso in cui la finalità perseguita da un altro organo, organismo o istituzione dell'Unione o da un'autorità di uno Stato membro mediante l'introduzione di simile limitazione sia messa a rischio dalla mancata applicazione di una limitazione equivalente da parte della Commissione stessa per i medesimi dati personali. A tal fine è opportuno che la Commissione consulti tali organi, organismi e istituzioni e tali autorità sui motivi alla base dell'imposizione di limitazioni e sulla necessità e proporzionalità di queste ultime.
- (17) La Commissione può inoltre dover limitare la comunicazione di informazioni agli interessati e l'esercizio di altri loro diritti in relazione ai dati personali ricevuti da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con tali paesi od organizzazioni e tutelare in questo modo un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell'Unione, come previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1725. Tuttavia, in determinate circostanze, l'interesse dei diritti fondamentali dell'interessato può prevalere sull'interesse della cooperazione internazionale.
- (18) La Commissione può dover limitare anche la comunicazione di informazioni agli interessati e l'esercizio di altri loro diritti in relazione ai dati personali ricevuti da fonti anonime o identificate (ad esempio, gli informatori) i cui diritti e libertà devono essere tutelati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725.
- (19) La Commissione ha pertanto ravvisato nei motivi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725 i motivi che giustificano la necessità di applicare un'eventuale limitazione alle operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ambito delle analisi e delle procedure da essa svolte nel settore della pesca INN.
- (20) È opportuno che eventuali limitazioni applicate sulla base della presente decisione siano necessarie e proporzionate, tenuto conto dei rischi che ne deriverebbero per i diritti e le libertà degli interessati.
- (21) È opportuno che la Commissione gestisca in modo trasparente tutte le limitazioni applicate e le annoti singolarmente nel sistema di registrazione corrispondente.
- (22) Responsabile del trattamento è la Commissione, che agisce tramite il servizio competente per gli affari marittimi e la pesca, responsabile delle analisi e delle procedure in materia di pesca INN e delle attività di assistenza agli Stati membri e di informazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali sui casi di presunta pesca INN.
- (23) Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, i responsabili del trattamento possono rinviare od omettere la comunicazione all'interessato di informazioni riguardanti i motivi dell'introduzione di una limitazione qualora tale comunicazione rischi di compromettere in qualche maniera la finalità della limitazione stessa. Ciò vale, in particolare, per le limitazioni di cui agli articoli 16 e 35 di tale regolamento.
- (24) È opportuno che la Commissione riesami periodicamente le limitazioni imposte, per far sì che la limitazione del diritto dell'interessato ad essere informato conformemente agli articoli 16 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 permanga solo per il tempo necessario allo svolgimento delle analisi e delle procedure previste in caso di pesca INN da parte della Commissione stessa.
- (25) Qualora altri diritti degli interessati siano oggetto di limitazione, è opportuno che il titolare del trattamento valuti caso per caso se la comunicazione della limitazione rischi di comprometterne la finalità.
- (26) È opportuno che il responsabile della protezione dei dati della Commissione effettui un esame indipendente dell'applicazione delle limitazioni al fine di garantire l'osservanza della presente decisione.
- (27) La presente decisione è adottata ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, onde consentire immediatamente alla Commissione di limitare l'esercizio di determinati diritti e obblighi ai sensi del suddetto articolo 25 allo scopo di non compromettere lo svolgimento delle analisi e delle procedure necessarie per trattare i casi di pesca INN.
- (28) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 17 luglio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione stabilisce le norme che la Commissione è tenuta a rispettare nell'informare gli interessati del trattamento dei dati che li riguardano conformemente agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725 nell'ambito del sistema dell'Unione volto a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito, «pesca INN»).

2. Essa stabilisce inoltre le condizioni alle quali la Commissione può limitare l'applicazione dell'articolo 4, degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), di tale regolamento, nell'ambito del suddetto sistema.

3. La presente decisione si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione ai fini o in relazione alle attività svolte per adempiere al proprio compito di svolgere analisi e procedure e fornire assistenza reciproca in caso di presunta pesca INN a norma dei regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009.

La presente decisione non si applica al trattamento, da parte della Commissione, dei dati personali che siano stati comunicati all'armatore e, se del caso, all'operatore del peschereccio ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera d), o dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera d), e dell'articolo 27, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008.

La presente decisione si applica alle seguenti categorie di dati personali:

- a) dati identificativi e di contatto;
- b) dati riguardanti l'attività professionale;
- c) attività della nave o relative alla nave, posizione geografica e movimenti della nave, attività di pesca o inerente alla pesca;
- d) dati relativi all'armatore e all'operatore (posizione o ruolo ricoperto), al comandante e all'equipaggio della nave;
- e) dati relativi alle persone addette alla movimentazione, al magazzinaggio, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca lungo tutta la catena di approvvigionamento;
- f) dati riguardanti gli informatori;
- g) tutti gli altri dati relativi all'oggetto delle analisi e delle procedure pertinenti.

Articolo 2

Eccezioni e limitazioni applicabili

1. Qualora eserciti le sue funzioni in relazione ai diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione valuta se si applica una delle eccezioni stabilite in detto regolamento.

2. Qualora l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione ai dati personali trattati dalla Commissione pregiudichi la finalità delle analisi e delle procedure da essa svolte relativamente alla pesca INN, ad esempio rivelando gli strumenti e i metodi utilizzati, o leda i diritti e le libertà di altri interessati, la Commissione può limitare l'applicazione:

- a) degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725; e
- b) del principio di trasparenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 dello stesso.

3. La Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 in relazione ai dati personali ottenuti da altri organi, organismi e istituzioni dell'Unione, da autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi, da organizzazioni internazionali o da fonti anonime o identificate nei seguenti casi:

- a) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi in relazione ai dati personali ottenuti da un altro organo, organismo o istituzione dell'Unione potrebbe essere limitato da tale altro organo, organismo o istituzione dell'Unione sulla base degli atti giuridici di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o conformemente al capo IX del medesimo, al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ o al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ⁽¹⁰⁾;
- b) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi in relazione ai dati personali ottenuti da un'autorità competente di uno Stato membro potrebbe essere limitato dalle autorità competenti dello Stato membro in questione sulla base degli atti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ o in virtù delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾;
- c) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe compromettere la cooperazione tra la Commissione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali in materia di pesca INN.

Prima di applicare le limitazioni nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la Commissione consulta le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell'Unione o le autorità competenti degli Stati membri, salvo quando le risulti evidente che l'applicazione di una limitazione è prevista in uno degli atti di cui alle lettere citate.

La lettera c) del primo comma non si applica nel caso in cui gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato prevalgono sull'interesse della Commissione a cooperare con paesi terzi od organizzazioni internazionali.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicate:

- a) l'applicazione di altre decisioni della Commissione che stabiliscano norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alle limitazioni di determinati diritti ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725;
- b) le disposizioni dell'articolo 23 del regolamento interno della Commissione.

I paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 7 della presente decisione.

5. Eventuali limitazioni all'esercizio di diritti e obblighi ai sensi del paragrafo 2 sono necessarie e proporzionate, tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Articolo 3

Comunicazione di informazioni agli interessati

1. La Commissione pubblica sul suo sito Internet informative sulla protezione dei dati con le quali rende note a tutti gli interessati le attività da essa svolte ai fini delle analisi e delle procedure in materia di pesca INN che comportano il trattamento dei loro dati personali. Se del caso, essa provvede ad informare singolarmente gli interessati secondo modalità adeguate.
2. Allorché limita, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati i cui dati sono trattati ai fini delle analisi e delle procedure riguardanti la pesca INN, la Commissione annota e registra i motivi della limitazione conformemente all'articolo 6.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽¹²⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Articolo 4

Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento

1. Allorché limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati personali da parte degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, nel rispondere alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento, informa l'interessato:
 - a) della limitazione applicata e dei suoi principali motivi; e
 - b) della possibilità di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. La comunicazione delle informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o negata fintantoché sussiste il rischio di compromettere la finalità della limitazione stessa.
3. La Commissione annota e registra i motivi della limitazione conformemente all'articolo 6 della presente decisione.
4. In caso di limitazione totale o parziale del diritto di accesso, l'interessato ha la facoltà di esercitare il suo diritto di accesso conformemente all'articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725. Può presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati qualora ritenga che i suoi diritti siano stati illegittimamente negati o limitati.

Articolo 5

Comunicazione all'interessato di una violazione dei dati personali

Allorché limita la comunicazione all'interessato di una violazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione annota e registra i motivi della limitazione conformemente all'articolo 6 della presente decisione.

Articolo 6

Annotazione e registrazione delle limitazioni

1. La Commissione annota i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa la valutazione della necessità e proporzionalità di tale limitazione, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.
2. Nell'annotazione la Commissione indica in che modo l'esercizio di un diritto da parte dell'interessato rischia di compromettere la finalità delle sue analisi e procedure in materia di pesca INN o delle limitazioni applicate ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 o 3, della presente decisione o di ledere i diritti e le libertà di altri interessati.
3. L'annotazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un apposito registro. Essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati, su richiesta.

Articolo 7

Durata delle limitazioni

1. Le limitazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad applicarsi finché sussistono i motivi che le giustificano.
2. Qualora i motivi di una limitazione di cui all'articolo 3 o 5 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione e illustra all'interessato i motivi principali di tale limitazione. Contestualmente, essa informa l'interessato della possibilità di presentare in qualsiasi momento un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. La Commissione riesamina l'applicazione delle limitazioni di cui agli articoli 3 e 5 un anno dopo la loro adozione e al termine delle analisi e delle procedure pertinenti da essa svolte relativamente alla pesca INN. Valuta in un secondo tempo se sia necessario mantenere tali limitazioni.

*Articolo 8***Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione**

1. Il responsabile della protezione dei dati della Commissione viene informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati sono limitati a norma della presente decisione. Gli è concesso, su richiesta, l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base.
2. Il responsabile della protezione dei dati può chiedere che la limitazione sia nuovamente presa in esame. L'esito del riesame richiesto gli viene comunicato.
3. La Commissione documenta l'intervento del responsabile della protezione dei dati in ciascun caso in cui l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione viene limitato.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1863 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 2019****che modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda il ritiro dei riferimenti alle norme armonizzate per le macchine dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In base all'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
- (2) Con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 ⁽³⁾ la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità ai requisiti corrispondenti della direttiva 2006/42/CE.
- (3) Con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 la Commissione ha ritirato i riferimenti di diverse norme armonizzate dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a partire dal 19 marzo 2019.
- (4) Al fine di concedere più tempo ai fabbricanti per prepararsi all'applicazione delle nuove norme, delle norme rivedute e delle modifiche di norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436, è necessario prorogare le date di ritiro dei riferimenti di diverse norme che sono state ritirate con tale decisione.
- (5) Il riferimento della norma armonizzata EN 1870-13:2007+A2:2012 relativa alle macchine per la lavorazione del legno è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 5 giugno 2012. Il riferimento di una nuova norma armonizzata EN ISO 19085-2:2017 che riguarda gli stessi prodotti è stato pubblicato il 9 marzo 2018 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con la comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione. Dato che la nuova norma ha sostituito la norma armonizzata EN 1870-13:2007+A2:2012, quest'ultima è diventata obsoleta. Tuttavia, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non è stata indicata alcuna data di cessazione della presunzione di conformità per la norma armonizzata EN 1870-13:2007+A2:2012. È pertanto opportuno ritirare la norma armonizzata EN 1870-13:2007+A2:2012 dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma EN ISO 19085-2:2017 è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma EN 1870-13:2007+A2:2012.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 108).

- (7) Il considerando 14 della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 stabilisce erroneamente che la norma armonizzata EN ISO 12100:2010 dovrebbe essere ritirata. Per motivi di chiarezza tale errore dovrebbe essere rettificato eliminando il riferimento alla norma armonizzata EN ISO 12100:2010 da tale considerando.
- (8) Con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 la Commissione ha ritirato i riferimenti di diverse norme armonizzate dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a partire dal 19 marzo 2019. Dato che la data del ritiro sarà prorogata, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione. È inoltre opportuno prevedere che la modifica che rinvia le date del ritiro fissate nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 si applichi a decorrere dal 19 marzo 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/436

L'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/436

Il considerando 14 della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è sostituito dal seguente:

- '(14) I riferimenti delle norme armonizzate EN 786:1996+A2:2009, EN 61496-1:2013 ed EN ISO 11200:2014 dovrebbero essere ritirati dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* perché non soddisfano più i requisiti a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE.'

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica dal 19 marzo 2019.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«Allegato III»

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro	Tipo
1.	EN 1037:1995+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso	19 settembre 2020	B
2.	EN 474-1:2006+A4:2013 Macchine movimento terra - Sicurezza - parte 1: Requisiti generali Avvertenza: la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1 «Visibilità - Campo visivo dell'operatore» di questa norma, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.	19 settembre 2020	C
3.	EN 1853:1999+A1:2009 Macchine agricole - Rimorchi con cassone ribaltabile - Sicurezza	19 settembre 2020	C
4.	EN 1870-6:2002+A1:2009 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 6: Seghe circolari per legna da ardere e combinate seghe circolari per legna da ardere/seghe circolari da banco, con carico e/o scarico manuale	19 settembre 2020	C
5.	EN ISO 4254-5:2009 Macchine agricole - Sicurezza - parte 5: Macchine per la lavorazione del terreno con utensili azionati (ISO 4254-5:2008)	19 settembre 2020	C
6.	EN ISO 4254-7:2009 Macchine agricole - Sicurezza - parte 7: Mietitrebbiatrici, falcia-trincia-caricatrici di foraggio e raccoglitrice di cotone (ISO 4254-7:2008)	19 settembre 2020	C
7.	EN 14017:2005+A2:2009 Macchine agricole e forestali - Spandiconcime per concimi solidi - Sicurezza	19 settembre 2020	C
8.	EN ISO 5395-1:2013 Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - parte 1: Terminologia e prove comuni (ISO 5395-1:2013)	19 settembre 2020	C
9.	EN ISO 5395-3:2013 Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - parte 3: Tosaerba con conducente a bordo seduto (ISO 5395-3:2013) EN ISO 5395-3:2013/A1:2017	19 settembre 2020	C
10.	EN 12013:2000+A1:2008 Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori interni - Requisiti di sicurezza	19 settembre 2020	C
11.	EN 12999:2011+A1:2012 Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici	19 settembre 2020	C
12.	EN 13001-3-1:2012+A1:2013 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio	19 settembre 2020	C
13.	EN 13135:2013 Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per l'attrezzatura	19 settembre 2020	C
14.	EN 13684:2004+A3:2009 Macchine da giardinaggio - Aeratori e scarificatori condotti a piedi - Sicurezza	19 settembre 2020	C

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro	Tipo
15.	EN 15895:2011 Chiodatrici a sparo - Requisiti di sicurezza - Pistole marcatrici a massa battente	19 settembre 2020	C
16.	EN 692:2005+A1:2009 Macchine utensili - Presse meccaniche - Sicurezza	19 settembre 2021	C
17.	EN 693:2001+A2:2011 Macchine utensili - Sicurezza - Presse idrauliche	19 marzo 2021	C
18.	EN 13736:2003+A1:2009 Sicurezza delle macchine utensili - Presse pneumatiche	19 settembre 2021	C
19.	EN 848-1:2007+A2:2012 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Fresatrici su un solo lato con utensile rotante - parte 1: Fresatrici verticali monoalbero (toupie)	19 settembre 2020	C
20.	EN 1710:2005+A1:2008 Apparecchi e componenti destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive in miniere sotterranee	19 settembre 2020	C
21.	EN 50569:2013 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Norme particolari per centrifughe asciugabiancheria per uso commerciale	12 gennaio 2021	C
22.	EN 50570:2013 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale	12 gennaio 2021	C
23.	EN 50571:2013 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Norme particolari per macchine lavabiancheria per uso commerciale	12 gennaio 2021	C
24.	EN 50636-2-107:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria (IEC 60335-2-107:2012 modificata)	12 gennaio 2020	C
25.	EN 60335-1:2012 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - parte 1: Norme generali (IEC 60335-1:2010 modificata) EN 60335-1:2012/A11:2014	3 maggio 2020	C
26.	EN 60745-2-1:2010 Utensili elettrici a motore portatili - Sicurezza - parte 2-1: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a percussione (IEC 60745-2-1:2003 modificata + A1:2008)	19 gennaio 2022	C
27.	EN 60745-2-17:2010 Utensili elettrici a motore portatili - Sicurezza - parte 2-17: Prescrizioni particolari per fresatrici verticali e rifilatori (IEC 60745-2-17:2010 modificata)	15 dicembre 2021	C
28.	EN 62841-3-1:2014 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-1: Prescrizioni particolari per seghe da banco trasportabili (IEC 62841-3-1:2014 modificata)	19 ottobre 2019	C

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro	Tipo
29.	EN 61029-2-4:2011 Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - parte 2-4: Prescrizioni particolari per mole da banco (IEC 61029-2-4:1993 modificata + A1:2001 modificata)	24 giugno 2020	C
30.	EN 62841-3-6:2014 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-6: Prescrizioni particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di raffreddamento a liquidi (IEC 62841-3-6:2014 modificata)	19 ottobre 2019	C
31.	EN 62841-3-9:2015 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-9: Prescrizioni particolari per troncatrici trasportabili (IEC 62841-3-9:2014 modificata)	15 novembre 2019	C
32.	EN 62841-3-10:2015 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-10: Prescrizioni particolari per macchine tagliatrici trasportabili (IEC 62841- 3-10:2015 modificata)	19 ottobre 2019	C
33.	EN 13241:2003+A2:2016 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali	19 settembre 2020	C
34.	EN 786:1996+A2:2009 Macchine da giardinaggio - Tagliabordi e tagliaerba elettrici portatili e con conducente a piedi - Sicurezza meccanica	19 settembre 2020	C
35.	EN 1870-14:2007+A2:2012 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 14: Sezionatrici verticali per pannelli	19 settembre 2020	C
36.	EN 61496-1:2013 Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - parte 1: Prescrizioni generali e prove	19 settembre 2020	C
37.	EN ISO 11200:2014 Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Linee guida per l'uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni	19 settembre 2020	B
38.	EN 1870-13:2007+A2:2012 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 13: Sezionatrici orizzontali per pannelli	19 settembre 2020	C»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT